

Comune di Besana in Brianza

(Provincia di Monza Brianza)

Parere del Collegio dei Revisori

Verbale n. 4 del 08/03/2025

Il Collegio dei Revisori del Comune di Besana in Brianza costituito dal Dott. Carlo Rampini, Presidente, dal Dott. Matteo Bongiolatti e dal Dott. Gastone Minola, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 02/09/2024, redige il presente verbale per l'espressione del parere previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001;

Viste:

- la proposta di deliberazione di Giunta n. 50/2025 ed i relativi allegati

Tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori **richiamati**:

- l'art. 239 del D.LGS 267/2000, comma 1, lettera b) n.1) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone la verifica dell'organo di revisione del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;
- l'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni che ridefinisce la base di calcolo ai fini dell'applicazione del comma 557, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione in argomento;
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, il quale stabilisce che: *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere”*;
- l'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, prevede, nello specifico: *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL di cui al D. Lgs n. 267/2000”*;
- l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90 /2014 che ha introdotto all'art. 9, comma 28, della Legge n. 122/2010 la seguente previsione: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta*

fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

- la delibera n. 2/2015 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie che ha chiarito: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in tema di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo del comma 28”*, sposando quindi la tesi letterale più restrittiva secondo cui gli enti locali sono tenuti a rispettare il limite del lavoro flessibile del 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 ossia della media del triennio 2007 – 2009;

- l’art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti al piano triennale del fabbisogno di personale”*;

- l’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che individua l’obiettivo di riduzione programmata delle spese di personale, da perseguire mediante lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999 avente ad oggetto *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;

- l’art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni che, prevedendo analogo principio, sancisce il perseguimento della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico attraverso il contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

- l’art. 6, comma 1, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 113/2021, che introduce nell’ordinamento giuridico degli enti locali il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*;

-il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione nonché le modalità semplificate per l’adozione dello stesso piano, per Enti con meno di 50 dipendenti;

-l’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni che prevede ai seguenti:

- al comma 1: *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*;
- al comma 2: *“.....le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale...Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale...Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- al comma 3: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati”*;

-l’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni che ribadisce: *“Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’art. 6, co. 4”*;

- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 che definisce il nuovo regime assunzionale di "sostenibilità finanziaria" della spesa di personale;

- il DPCM del 17/03/2020, pubblicato nella GU, serie generale, n. 108 del 27/04/2020, attuativo del citato art. 34, co 2, del D.L. n. 34 del 2019 come convertito nella Legge 58/2019, che ha fissato la data di decorrenza al 20/04/2020 delle nuove disposizioni di legge, nonché le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;

- la Circolare Ministeriale interpretativa di indirizzo del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020) in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, suddetta Circolare fornisce i dovuti chiarimenti sull'applicazione iniziale delle nuove regole che si applicano ai comuni con decorrenza 20/04/2020;

- l'art. 17, c.1-bis del D.L. n. 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020, che prevede: *"Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

- l'art. 33 comma 8 della Legge n. 56 del 19/06/2019 sulle procedure di mobilità propedeutiche all'espletamento delle procedure concorsuali così dispone: *"Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della Legge n. 145/2018, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo"*;

Rilevato che il Comune di Besana in Brianza con la proposta di deliberazione di Giunta n. 50/2025 intende approvare il PIAO 2025/2027 e che il Collegio deve esprimere il proprio parere di competenza limitatamente alla sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" che assorbe la precedente Programmazione del Fabbisogno di personale come previsto dal DPR n. 81 del 30/06/2022 (entrato in vigore il 15/07/2022).

Tutto ciò premesso, il Collegio esamina la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 50/2025 e verificato che:

- a) la rideterminazione della dotazione organica è intesa come personale attualmente in servizio ed è integrata con il piano delle assunzioni;
- b) le capacità per assunzioni a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.P.C.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato altresì, dalla documentazione esaminata, che:

- il Comune di Besana in Brianza si colloca nella fascia demografica lett. f) della tabella 1 del citato D.P.C.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 15.464;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021 – 2022 – 2023) al netto del FCDE nel bilancio considerato (2023) si attesta al 22,91%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1 del citato D.P.C.M. 17/03/2020, pari al 27%, come riportato all'allegato 2 del PIAO;
- secondo le disposizioni del più volte citato D.P.C.M. 17/3/2020, il Comune di Besana in Brianza ha la possibilità, in forza del suddetto rapporto virtuoso del 22,91% inferiore al valore soglia del 27%, di

incrementare la spesa di personale ai sensi degli articoli 4 comma 2 e 5 comma 1, fino ad un massimo possibile nell'anno 2025 di Euro 3.163.887,87 e comunque entro lo spazio finanziario teorico massimo di Euro 672.637,58 ed una differenza ancora disponibile pari ad Euro 438.729,79 come dettagliato nell'allegato n. 2 al PIAO in approvazione.

Visto che l'approvazione della sottosezione 3.3 del PIAO 2025/2027 "Piano triennale del fabbisogni del personale" consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e successive modifiche e integrazioni;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

Preso altresì atto dei pareri ex art. 49 TUEL rilasciati rispettivamente:

- dal dott. Francesco Coscarelli – Responsabile del Settore che ha espresso parere favorevole, sottoscritto con firma digitale in data 03/03/2025, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di delibera in esame ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL;
- dalla dott.ssa Anna Rita Frisone Responsabile del Servizio Finanziario che ha espresso parere contabile favorevole, sottoscritto con firma digitale in data 06/03/2025, sulla proposta di delibera in esame ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

Tutto ciò premesso il *Collegio dei Revisori* esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in argomento limitatamente alla parte relativa al fabbisogno di personale 2025/2027 (sottosezione 3.3. del PIAO) ed **ASSEVERA** il mantenimento, ad oggi, dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2025/2027 del Comune di Besana in Brianza di cui alla proposta esaminata.

Il presente parere viene reso ai fini della verifica del rispetto dei vigenti vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 e dell'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019

Besana in Brianza, 08/03/2025

Il Collegio dei Revisori

Dott. Carlo Rampini - Presidente

Dott. Matteo Bongiolatti

Dott. Gastone Minola